



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

INTERPELLI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: BONIFICHE

Parere MASE 20 Agosto 2024 – risposta interpello Regione Veneto: applicabilità della Messa in Sicurezza Permanente (MISP) a rifiuti abbandonati

Il MASE risponde ai quesiti posti dalla Regione Veneto in merito alla possibilità o meno di applicare la Messa in Sicurezza Permanente (MISP) anche nelle ipotesi di rifiuti abbandonati in aree non contaminate, in particolare quando gli interventi debbano essere eseguiti d'ufficio o da parte del soggetto non responsabile.

La Regione chiedeva, poi, se, per stabilire se rimuovere o meno i rifiuti, potessero essere utilizzati, accanto al criterio della sostenibilità ambientale, anche le indicazioni dettate dalla Linea L6 del progetto "Mettiamoci in RIGA" e, in ogni caso, quale fosse il procedimento amministrativo di riferimento e, di conseguenza, l'autorità competente per l'approvazione/autorizzazione.

Il MASE, come la Regione, parte dal confronto tra DM 471/1999 e Dlgs 152/2006: mentre il primo contemplava espressamente la MISP per isolare le fonti inquinanti costituite da rifiuti stoccati, il secondo riconduce la MISP alla necessità di isolare le fonti inquinanti senza nominare i rifiuti, ovvero fa ritenere che volutamente il Legislatore abbia voluto escludere la MISP nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti.

Il MASE aggiunge, poi, il dettato dell'art. 239, che espressamente separa il campo d'applicazione delle norme sui rifiuti da quelle sulle bonifiche, con la conseguenza che *"in generale, è esclusa la possibilità di applicazione della normativa sulla bonifica dei siti contaminati alle ipotesi di abbandono di rifiuti e, solo qualora si accerti il superamento dei valori soglia, si dovrà procedere ai sensi del Titolo V della Parte IV del Dlgs 152/06. Pertanto, in assenza di criticità ambientali, eventuali interventi dovranno essere gestiti nel rispetto della suddetta disciplina, sebbene al di fuori dei procedimenti di cui al Titolo V della Parte IV, in quale, non sussistendo contaminazione o rischio di contaminazione, non potrà essere avviato, configurandosi diversamente un'ipotesi di abbandono di rifiuti, con conseguente obbligo di rimozione e destinazione degli stessi agli impianti autorizzati al trattamento"*.

Il MASE considera che, anche in assenza di criticità ambientali, la rimozione possa risultare non possibile, ma stabilisce che questa non sarebbe un'ipotesi di MISP, bensì di confinamento permanente in discarica, da gestire, approvare ed autorizzare secondo il regime autorizzatorio e in presenza dei presupposti/requisiti delle discariche e della gestione dei rifiuti (Dlgs 36/2003 e art. 208 Dlgs 152/06): *"in assenza del superamento dei valori di attenzione, invece, dovrà aversi riguardo al procedimento previsto dal legislatore per l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto di gestione dei rifiuti e per il rilascio dei titoli necessari alla realizzazione degli interventi"*.

Il MASE ritiene, poi, che la Linea L6 del progetto MITE "Mettiamoci in RIGA", in tema di interventi di bonifica/messa in sicurezza per discariche e siti di abbandono di rifiuti, non faccia che confermare questa impostazione e, in ogni caso, non possa essere interpretata come derogatoria a questa impostazione: essa impone che venga fatta, prima di tutto, un'indagine sulla possibilità o meno che dai rifiuti possa derivare contaminazione delle matrici ambientali circostanti e, in caso affermativo, prevede l'applicazione della disciplina delle bonifiche, mentre, in caso negativo, prevede che, in caso di rimozione non fattibile economicamente e tecnicamente, si possa valutare la chiusura superficiale ed il ripristino in ottemperanza alle norme sui rifiuti.

Quanto alla MISP in una situazione di contaminazione, quindi interna al perimetro della disciplina delle bonifiche, il MASE afferma, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2023, che la MISP ha portata più ampia (non più ristretta) nel Dlgs 152/2006 rispetto al DM 471/1999, poiché trova spazio non solo per isolare rifiuti stoccati che possano comportare contaminazione, ma anche in presenza di altre fonti inquinanti da isolare, come suolo contaminato o matrici materiali di riporto.

In questa ipotesi, quindi,

- se si opta per un intervento di MISP in situ, senza rimozione dei rifiuti, trova applicazione l'allegato 3 al Titolo V della Parte IV del Dlgs 152/06 e le indicazioni fornite con risposta all'interpello prot. 3866/2022 (in particolare, la MISP *"deve garantire l'isolamento (letteralmente traducibile nella completa separazione sia orizzontale che verticale) della/e matrice/i"*

Ultimo
aggiornamento:

09.05.2024

- ambientale/i contaminata/e (suolo, sottosuolo, materiali di riporto, acque sotterranee) dalle matrici limitrofe. Tale isolamento deve essere definitivo (quindi non temporaneo/provisorio ma conclusivo e persistente nel tempo) ed idoneo a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza (in altri termini la massima protezione) per le persone e per l'ambiente" e "per addivenire all'"isolamento" delle matrici contaminate, non solo occorra che il progetto di MISP preveda l'interruzione dei soli percorsi di esposizione attivi individuati nell'analisi di rischio sito-specifica ed associati a rischio non accettabile, in modo da impedire la migrazione dei contaminanti all'esterno dell'area oggetto d'intervento, ma che sia previsto il completo marginamento su tutti i lati della matrice compromessa, con la precisazione che tale isolamento può anche essere costituito da elementi naturali") ed il progetto è approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 242, comma 7 del Dlgs 152/06;*
- se si opta, invece, per una MISP dei rifiuti con rimozione e conferimento dei medesimi in altra area di discarica, l'approvazione è sempre rilasciata dalla Regione ex art. 242, comma 7, sostitutivo e comprensivo anche degli assensi richiesti dal Dlgs 36/2003.

Link: https://www.ambientesicurezzaweb.it/rifiuti-abbandonati-e-misp-quali-rapporti/?utm_term=1198208+-+https%3A//www.ambientesicurezzaweb.it/rifiuti-abbandonati-e-misp-quali-rapporti/&utm_campaign=Campagne+NBM+Ambiente+e+Sicurezza+%28AS%29+-+ASWEB_20240905_30_2024&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=166311+-+82158+%282024-09-05%29